CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBERA, CALVANESE, STRUMENDO

Presentata il 22 ottobre 1987

Norme sui limiti di età per l'accesso alle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema che regola l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, Stato, parastato, enti locali, prevede che si prescinda dal limite massimo di età per coloro i quali appartengono allo stesso settore cui si riferisce il pubblico concorso di volta in volta bandito. Così si prescinderà dal limite massimo di trentacinque anni per i dipendenti degli enti locali, per i concorsi di accesso ai posti nei ruoli di comuni e province. I dipendenti dello Stato possono partecipare senza limite di età ai concorsi per l'accesso alla carriera di dipendenti dello Stato e così via. Tale normativa era giustificata in periodi in cui le norme di accesso e la normativa relativa ai vari comparti del pubblico impiego erano notevolmente differenziate: oggi, avendo perso di spessore tali differenze essa appare ingiustificata e irrazionale. Il testo unico del 1957 sui dipendenti dello Stato è considerato diritto comune per tutto il pubblico impiego; i vari comparti del pubblico impiego vengono inoltre regolati da accordi collettivi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica che tendono ad eliminare sempre più le differenze normativa e retributiva tra le varie branche del pubblico impiego, avvicinando sempre più i profili professionali, le qualifiche, i trattamenti retributivi, i trattamenti di quiescenza ecc., ecc.

La giustificazione razionale di tale normativa poteva rinvenirsi, prima della legge 7 febbraio 1979, n. 29, nella circostanza che avendo ogni settore del pubblico impiego una propria cassa pensioni, (ENPAS, CPDEL, ecc.) il passaggio da un settore pubblico ad un altro, avrebbe

comportato dispersione di contributi versati dal dipendente e dal suo ente datore di lavoro. Dopo l'introduzione della predetta normativa, che consente il riscatto e la ricongiunzione dei versamenti effettuati presso le varie casse, vengono meno le ragioni per il mantenimento di compartimenti stagno tra i vari settori del pubblico impiego.

È necessaria una profonda modifica dei meccanismi di accesso e di reclutamento delle pubbliche amministrazioni (unificazione degli accessi per comparti omogenei, reclutamento di talune categorie attraverso le liste di collocamento e in prospettiva superamento dello stesso limite di età per l'accesso ecc.). Tuttavia fin da adesso, ad avviso dei proponenti, sussistono le condizioni per introdurre una normativa che consenta almeno ai pubblici dipendenti di concorrere senza limiti di età per qualunque settore del pubblico impiego anche diverso da quello di appartenenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi quelli per l'accesso in magistratura, negli enti locali, nelle regioni ed in tutti gli enti pubblici non economici si prescinde dal limite massimo di età per coloro che sono già dipendenti di qualunque ente pubblico non economico.